



A:

Direttore Generale ASUR Marche
Direttore Generale Azienda
Ospedaliero-Universitaria Ospedali
Riuniti di Ancona

Direttore Generale Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti
Marche Nord

Direttore Generale INRCA-IRCCS

LORO SEDI

Trasmissione via PEC

Oggetto: Iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri temporaneamente presenti (STP).

Disposizioni procedurali.

Egregi,

come sapete l'iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri temporaneamente presenti (STP)¹ è prevista dall'accordo Stato – Regioni CSR 255/2021² e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015), G.U. Serie Generale n. 65 del 18 marzo 2017, art. 63, c. 4³.

Il Codice Fiscale è indispensabile per l'iscrizione al SSN. In proposito, nel 2018 l'Agenzia delle Entrate Marche ha fornito indicazioni a codesto Ente: *“Al fine di tutelare l'esigenza dei minori, anche se non in regola con il permesso di soggiorno e garantire loro l'iscrizione al SSN, l'ASL competente richiede il Codice Fiscale agli Uffici Territoriali dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA4/8, indicando come tipologia richiedente Codice 17. L'Agenzia delle Entrate invia alla ASL richiedente il CF del minore, inserendolo nel sistema TS. E' demandata alla ASL la comunicazione al minore del Codice Fiscale attribuito”*

I minori STP sono i minori di età inferiore a 18 anni (Art. 1, Legge Legge 27 maggio 1991, n. 176) senza permesso di soggiorno.

² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/07/13A00918/sg>

³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17A02015/sg>

“I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani”



Dal momento che ci pervengono segnalazioni che tale procedura non è omogeneamente applicata nel territorio regionale e che il 7 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate nazionale ha emanato e divulgato a presso tutti gli Uffici territoriali dell’Agenzia, la **Risoluzione n.25/E** che, richiamando la normativa inerente al diritto di iscrizione al SSN dei minori STP in ragione della loro condizione di vulnerabilità, conferma la modalità di attribuzione del Codice Fiscale con la modalità sopra indicate, si ribadisce la sopracitata procedura.

Riferimento: **Risoluzione 25/E (del 7 giugno 2022)**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495896/Risoluzione+25+minorinonaccomagnati+del+7+giugno+2022.pdf/508bcffa-3b75-96c5-b83e-345d68cfcce>

Si specifica che l’Agenzia delle Entrate deve acquisire agli atti l’eventuale documentazione prodotta dalla ASL (quale ad esempio Codice Fiscale del minore qualora gli sia stato precedentemente rilasciato, oppure Certificato di nascita se nato in Italia, tesserino STP, passaporto o altro documento del minore di cui è in possesso, modello C3 in caso di minore richiedente protezione internazionale...)

NB -

Per l’attribuzione del CF non è necessaria l’indicazione del domicilio in Italia; questa può essere infatti omessa se viene indicata la residenza estera del soggetto. L’indicazione di domicilio è però indispensabile per iscrivere il soggetto al SSN e registrarlo nel Sistema TS e per la stampa del certificato cartaceo (sostitutivo della TS); inoltre l’indicazione del domicilio è necessaria ai fini dell’eventuale recapito della TS.

Si prega di dare attuazione immediata e ampia diffusione della presente Disposizione.

Cordiali saluti

Il Direttore
(Dott. Armando Marco Gozzini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

R.p.
Dottoressa Patrizia Carletti
Tel. 071 8064103
patrizia.carletti@regione.marche.it
Settore Territorio e Integrazione Socio Sanitaria